

Appalto non genuino e azione di somministrazione irregolare: la decadenza prevista da una chiarissima norma “oscura”

- a cura di *Filippo Capurro* - Febbraio 2022 -

in *“Labor - Il Lavoro nel diritto”*

Appalto non genuino e azione di somministrazione irregolare: la decadenza prevista da una chiarissima norma “oscura”

di F. Capurro - 18 Febbraio 2022

La pronuncia della Suprema Corte n. 40652 del 17/12/2021 in materia di termini di decadenza nell'azione di costituzione del rapporto in caso di appalto non genuino va menzionata per il suo estremo interesse. E del resto l'importanza della questione ha comportato che – nonostante la accertata improcedibilità del giudizio di cassazione per il mancato deposito del ricorso nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione – la pronuncia venisse resa nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c. (“*Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza*”).

Secondo l'art. 29, comma 3 *bis*, d.lgs. n. 276/2003, quando l'appalto non è genuino “*il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale (...), notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo (...)*”.

Quanto alla nozione di genuinità dell'appalto molto vi sarebbe da dire ma non vi è spazio per farlo in questa sede.

L'art. 32, l. n. 183/2010 (c.d. “Collegato Lavoro”), nel riformare la disciplina dell'impugnazione dei licenziamenti, ha previsto termini di decadenza per l'esercizio di diritti derivanti da diverse altre possibili patologie del rapporto di lavoro. Ciò al fine di contrastare il rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario, come pure le conseguenze che ne potrebbero derivare sulla gestione dei rapporti, quali ad esempio l'incertezza della reale consistenza dell'organico aziendale.

La tecnica utilizzata per tali ipotesi è contenuta nell'art. 6, l. n. 604/1966 che stabilisce che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta e che l'impugnazione è inefficace se non è seguita dal deposito del ricorso giudiziale nei successivi centottanta giorni. Questo *cliché* è stato esteso, come detto, a diverse fattispecie.

Per quanto qui interessa l'art. 32, comma 4, lett. d), riguarda l'ipotesi in cui “*si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto*”, cosa che appunto tra l'altro – ma non solo – avviene quando, contestando la genuinità di un appalto, il lavoratore domandi la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore.

In questo lavoro sviluppo la riflessione sul termine di decadenza dell'azione di somministrazione irregolare in relazione all'appalto non genuino.

Gli argomenti combinati di un paio di recenti pronunce della Suprema Corte restituiscono una trama motivazionale di interesse.

All'interno del PDF è presente il Link alla sentenza commentata.

Scarica l'articolo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

